

AD FONTES!

Festschrift für
Gerhard Dobesch
zum fünfundsiebzehnten Geburtstag
am 15. September 2004

dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden

Unter der Ägide der Wiener Humanistischen Gesellschaft
herausgegeben von

Herbert Heftner und Kurt Tomaschitz

im Eigenverlag der Herausgeber
Wien 2004

Etruschi ed Umbri nella guerra sociale*

Loredana CAPPELLETTI (Rom/Wien)

La tradizione letteraria sulla guerra sociale, sul grande conflitto che negli anni 91-88 a.C. vide opporsi per l'ultima volta Roma e gli altri popoli della penisola, è quantitativamente e qualitativamente piuttosto esaustiva¹.

Non così invece per quanto riguarda il ruolo che in questa guerra giocarono Etruschi ed Umbri: pochi sono infatti gli autori antichi che ne parlano, e per di più brevemente. Inoltre le notizie disponibili, se sottoposte ad un confronto anche superficiale, non sempre corrispondono tra di loro. Il quadro che ne risulta non è affatto unitario e si può riassumere in breve come segue: per una parte della tradizione tutta l'Etruria e tutta l'Umbria parteciparono alla guerra contro Roma; stando, invece, ad altre fonti solo poche comunità etrusche ed umbre si ribellarono. Nel resoconto di Appiano, infine, gli Etruschi e gli Umbri sembrano essere rimasti fedeli a Roma.

È senza dubbio Appiano l'autore che dedica più attenzione alla condotta di Etruschi ed Umbri in questa guerra. Tuttavia su questo punto la sua narrazione è tristemente nota per essere molto sunteggiata. Alle omissioni si aggiunge, inoltre, il taglio fortemente soggettivo dell'informazione: ossia, il sunto privilegia spesso solo quelle notizie in grado di adattarsi al punto di vista di Appiano o della sua fonte².

Qui prenderò in esame solo una parte della tradizione appiana, e precisamente quella parte dove, a mio parere, le caratteristiche narrative appena menzionate sono più evidenti, e perciò hanno creato e creano da sempre difficoltà per una ricostruzione se non cronologica, quanto meno logica degli eventi e delle notizie riguardanti Etruschi ed Umbri.

Nella sua ampia narrazione della guerra sociale Appiano parla degli Etruschi e degli Umbri in tre occasioni, precisamente nei passi 1, 36, 163, 1, 49 e 1, 50, 216³.

Ma la prima menzione degli Etruschi e degli Umbri è preceduta da due lunghi capitoli 1, 34-35 che qui riassumerò. Essi sono di estrema importanza per conoscere sia il punto di vista di Appiano sulle cause che portarono allo scoppio della guerra sociale, sia la cornice in cui Appiano inserisce gli Etruschi e gli Umbri.

Brevemente: secondo Appiano gli Italici entrarono in guerra contro Roma perché volevano ottenere la cittadinanza romana, perché, per usare le sue espressioni, «non potevano più sopportare di

* Il presente contributo costituisce la versione italiana, ampliata e riveduta della relazione dal titolo *Etrusker und Umbrier im Bundesgenossenkrieg* tenuta nell'ambito del 8.Österreichischer Althistorikertag, Graz, 19.10-21.10.2000, relazione che a sua volta prendeva spunto dal colloquio avviato sul tema con il Prof. G.Dobesch, mio secondo Relatore, nel corso del Rigorosum per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Storia Antica presso l'Università di Vienna (Giugno 1999). Del caro ricordo che conservo dei suoi preziosi suggerimenti in quella sede e della sua generosa disponibilità in assoluto sono testimoni le seguenti pagine.

Questo articolo rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Zilath, Meddix, Arbon. Untersuchungen zu den Magistraten und Institutionen im vorrömischen Italien (7.-1. Jh. V. Chr.)" (Projektleiterin: L. Cappelletti), finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Austria) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte (Prof. N. Benke) dell'Università di Vienna.

¹ Per una sua complessiva disamina restano tuttora indispensabili A.KIENE, *Der römische Bundesgenossenkrieg nach den Quellen bearbeitet*, Leipzig 1845; E.MARCKS, *Die Überlieferung des Bundesgenossenkrieges 91-89 v.Chr.*, Diss. Marburg 1884; A.VON DOMASZEWSKI, *Bellum Marsicum*, Wien 1924 (trad. it. e aggiorn. bibl. a cura di L.Cappelletti, Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia Antica Univ. di Chieti, Monogr.3, Città di Castello 1993) e soprattutto I.HAUG, *Der römische Bundesgenossenkrieg 91-88 v.Chr. bei Titus Livius*, WJA 2 (1947), 100-139; 201-258.Vd. inoltre G.DE SANCTIS, *La guerra sociale*, opera inedita a cura di L.Polverini, Firenze 1976; E.GABBA, *Rome and Italy: The Social War*, CAH 9 (1994)², 104-128; E.T.SALMON, *Il Sannio e i Sanniti*, ed.it., Torino 1995²; 358-394.

² Sulle caratteristiche narrative di questa parte del resoconto appiano vd. da ultimo H.MOURITSEN, *Italian Unification. A study in ancient and modern historiography*, London 1998, 11-22. Per la fonte di Appiano individuata di volta in volta in Asinio Pollione, Sisenna, Lucullo, Silla vd. tra gli altri E.GABBA, *Appiani Bellum Civile L. I*, Firenze 1967², p.XXVIII; P.J.CUFF, *Prolegomena to a critical edition of Appian, B.C. I*, Historia 16 (1967), 177-188; I.HAHN, *Appian und seine Quellen*, in Romanitas-Christianitas. Festschrift J.Straub, Berlin - New York 1982, 251-276; M.SORDI, *La legislazione di Druso e l'opposizione degli Etruschi*, in Ead., *Prospettive di storia etrusca*, Como 1995, 99-107, 101-102 [= *Aevum* 1988, 61-68].

³ Per i testi vd. *infra*. Benché in App. *b.c.* 1, 49, 213 e 1, 50, 216 siano i soli Etruschi ad essere menzionati, il contesto suggerisce senz'altro un riferimento implicito anche agli Umbri, così ad es. W.V.HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, 218.

essere sudditi di Roma e volevano anch'essi partecipare al potere», perché «volevano uguaglianza politica», perché «volevano governare»⁴. Dice ancora Appiano che già C.Gracco e Fulvio Flacco, alla fine del II sec.a.C., avevano tentato con le loro riforme di realizzare questo desiderio degli Italici, ma erano stati uccisi e ciò provocò in questi ultimi ancora più ira e scontento. Nel 91 a.C. *M.Livius Drusus*, di nobili origini, fu eletto tribuno della plebe. Gli Italici desideravano ora ancora più ardentemente ottenere la cittadinanza romana e per questo chiesero aiuto a *M.Livius Drusus*. Druso, allora, promise agli Italici che avrebbe presentato una legge per farli diventare cittadini romani⁵. Ma per realizzare questa promessa fatta agli Italici, dice lo storico, Druso doveva prima di tutto presentare delle leggi per “accattivarsi”, per “corteggiare” sia la plebe romana, sia i senatori e gli *equites*. Disponendo nuove fondazioni coloniali pensò ad accontentare la plebe romana, mentre una *lex indiciaria* doveva accontentare il senato e gli *equites*: il senato riacquistava potere nei tribunali accanto agli *equites* e trecento di costoro diventavano senatori. E tuttavia i senatori non volevano gli *equites* in senato e gli *equites* non volevano i senatori nei tribunali⁶.

Afferma Appiano nel successivo passo 1, 36 che questa legge *indiciaria* «aveva finito per provocare l'odio comune di senato e cavalieri contro Druso. Druso, in definitiva, era riuscito ad accontentare solo la plebe con la legge sulle colonie. Anche gli Italici, nei cui interessi Druso aveva ordito tutto questo, erano scontenti: gli Italici temevano la legge sulle colonie, poiché essa li privava sia dell'*ager publicus* romano, che ancora indiviso essi coltivavano alcuni con la forza altri in segreto, sia in molti casi persino delle loro proprietà private»⁷. E prosegue dicendo: «Gli Etruschi e gli Umbri avevano gli stessi timori degli Italici e, come sembra, erano stati fatti venire in città dai consoli, di fatto per uccidere Druso, ma a parole per accusarlo. Etruschi ed Umbri protestavano pubblicamente contro la legge e attendevano il giorno della *δοκιμασία*»⁸. Druso, venuto a sapere questo, si chiude in casa, e qui continua a condurre la sua attività politica e a ricevere gente. Ma proprio in casa egli viene ucciso, accoltellato da uno sconosciuto, dopo aver congedato la gente ed essere rimasto solo. La morte di Druso, dirà infine Appiano, determinò lo scoppio della guerra sociale⁹.

Nel riportare il passo 1, 36, 163 ho volutamente lasciato in sospenso la traduzione del termine *δοκιμασία*, al quale intendo dedicare ora particolare attenzione. L'interpretazione di questo termine è da sempre oggetto di discussione presso i moderni, poiché da sempre esso viene considerato in qualche modo la chiave di lettura per intendere il comportamento di Etruschi ed Umbri durante la guerra sociale.

Il termine *δοκιμασία* significa “esame”, “prova”, “inchiesta”. In diritto greco antico il termine ha un significato tecnico molto preciso con un vasto campo d'applicazione inerente, sempre, al concetto ed all'azione dell'“indagare” e del “verificare” la presenza di determinati requisiti presso determinate categorie di persone o cose; esso, ad esempio, veniva impiegato per indicare il controllo preventivo esercitato ad Atene dalla Bulé o dal tribunale elastico nei confronti di quei cittadini designati a rivestire una magistratura¹⁰.

⁴ Vd. App. *b.c.* 1, 34, 152 e 154; 1, 35, 155.

⁵ App. *b.c.* 1, 35, 155: Ἐπὶ δὲ ἐκείνοις καὶ Λίβιος Δρούσος δημαρχῶν, ἀνὴρ ἐπιφανέστατος ἐκ γένους, δεηθεῖσι τοῖς Ἰταλιώταις νόμον αὐθις ἐσενεγκεῖν περὶ τῆς πολιτείας ὑπέσχετο· τούτου γὰρ δὴ μάλιστα ἐπεθύμουν ὡς ἐνὶ τῷδε αὐτίκα ἡγεμόνες ἀντὶ ὑπηκόων ἐσόμενοι.

⁶ App. *b.c.* 1, 35, 156-161. Per le altre fonti sulla legge agraria/colonaria di Druso, sulla *lex indiciaria*, e sulle altre leggi (*frumentaria* e *nummaria*) non menzionate da Appiano vd. spec. F.MÜNZER, *s.v. M.Livius Drusus*, in RE XIII.1 (1927), 859-881, 875-876 e G.DE SANCTIS, *La guerra* (cit.), 3-33.

⁷ App. *b.c.* 1, 36, 162: Οὕτω μὲν δὴ καὶ οἱ ἱπτεῖς καὶ ἡ βουλὴ, καίπερ ἔχοντες ἀλλήλοις διαφόρως, ἐς τὸ Δρούσου μῖσος συνεφρόνουν, καὶ μόνος ὁ δῆμος ἔχαιρε ταῖς ἀποικίαις. οἱ Ἰταλιῶται δ', ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ μάλιστα ὁ Δρούσος ταῦτα ἐτέχναζε, καὶ οἶδε περὶ τῷ νόμῳ τῆς ἀποικίας ἐδεδοίκεσαν, ὡς τῆς δημοσίας Ῥωμαίων γῆς, ἣν ἀνέμετον οὖσαν ἔτι οἱ μὲν ἐκ βίας, οἱ δὲ λανθάνοντες ἐγεώργουν, αὐτίκα σφῶν ἀφαιρεθησομένης, καὶ πολλὰ καὶ περὶ τῆς ἰδίας ἐνοχλησόμενοι.

⁸ App. *b.c.* 1, 36, 163: Τυρρηνοὶ τε καὶ Ὀμβρικοὶ ταῦτ' ἀειμαίνοντες τοῖς Ἰταλιώταις καὶ, ὡς ἐδόκει, πρὸς τῶν ὑπάτων ἐς τὴν πόλιν ἐπαχθέντες ἔργῳ μὲν ἐς ἀνάρεσιν Δρούσου, λόγῳ δ' ἐς κατηγορίαν, τοῦ νόμου φανερώς κατεβῶν καὶ τὴν τῆς δοκιμασίας ἡμέραν ἀνέμενον.

⁹ App. *b.c.* 1, 36, 164 – 1, 37, 165; 1, 38, 169.

¹⁰ In generale per il significato del termine vd. spec. H.G.LIDDEL – R.SCOTT – H.S.JONES – R.McKENSIE, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1989, *s.v. δοκιμασία*; relativamente all'istituto, alle sue funzioni e procedura vd. E.CAILLEMER, *s.v. dokimasia*, in C.Daremberg – E.Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, II.1, Paris 1892,

Per quanto riguarda, ora, il significato di *δοκιμασία* nel testo di Appiano, le opinioni dei moderni sono al proposito divise e vengono riconosciute al termine due interpretazioni possibili: la prima è quella di “inchiesta del senato”, la seconda è quella di “votazione popolare”. Più precisamente E.Badian¹¹, principale sostenitore della prima interpretazione, ritiene che qui Appiano si riferisca al procedimento con cui il senato annullò le leggi di Druso nell'autunno del 91 a.C., non molto tempo prima della morte del tribuno¹². Tra queste leggi, tutte approvate nell'estate di quello stesso anno, ci sarebbe stata, secondo lo studioso, oltre alla legge coloniarica, a quella frumentaria, a quella nummaria e a quella iudiciaria, anche quella per la concessione della cittadinanza romana agli Italici. In attesa della *δοκιμασία* = «scrutiny of Drusus' law by the Senate» gli Etruschi e gli Umbri avrebbero protestato, però, solo contro la legge coloniarica e a favore del suo annullamento, pur sapendo che con essa era sotto inchiesta e a rischio la validità di tutta la legislazione di Druso, compresa la *lex de civitate*, che li aveva appena resi cittadini romani. Il Badian trae a questo punto le dovute conclusioni: «Etruscans and Umbrians no doubt hoped to gain citizenship without paying the extortionate price demanded by Drusus' agrarian and colonial plans»¹³.

L'altro significato di *δοκιμασία* è sostenuto principalmente da E.Gabba¹⁴, che a ragione fa notare come il termine, indipendentemente dal suo significato originario greco, assuma in generale nell'opera appiana sempre il significato di “votazione” di una legge nell'assemblea popolare¹⁵. Lo studioso rimprovera quindi Appiano di concisione e imprecisione: la legge coloniarica alla cui votazione Appiano sembra riferirsi nel testo, non poteva essere votata in autunno, prima della morte di Druso, poiché questa legge, con quella frumentaria e iudiciaria, era già stata votata in estate. L'unica legge che, secondo il Gabba, rimaneva da votare in autunno era quella per la concessione della cittadinanza agli Italici. Per cui gli Etruschi sarebbero venuti a Roma per protestare nei comizi contro la votazione di una *rogatio* che li avrebbe resi cittadini romani¹⁶.

L'importante conseguenza di entrambe le interpretazioni è la seguente: gli Etruschi e gli Umbri protestano a favore dell'annullamento o contro la votazione di una legge promessa, secondo Appiano, da Druso agli Italici che gliela avevano richiesta. Pertanto lo storico testimonierebbe in 1, 36, 163 un comportamento diverso di Etruschi ed Umbri rispetto agli Italici nei confronti della cittadinanza romana: gli Etruschi e gli Umbri non la volevano, mentre gli Italici la desideravano a tal punto da organizzare una guerra, la guerra sociale appunto, per ottenerla.

Per di più Appiano, nei passi 1, 49 e 1, 50, 216, testimonierebbe che gli Etruschi e gli Umbri non parteciparono alla guerra sociale, una guerra scoppiata, come lo storico afferma più volte, per ottenere con la forza la cittadinanza romana. I passi si riferiscono ad avvenimenti della fine del 90

324-328; H.KOCH, *s.v. dokimasia*, in RE V.1 (1905), 1268-1273; A.BISCARDI, *Diritto greco antico*, Varese 1982, 59 e 73-74; P.J.RHODES, *s.v. dokimasia*, in DNP III (1997), 730-731.

¹¹ E.BADIAN, *Forschungsbericht. From the Gracchi to Sulla (1940-1959)*, Historia 14 (1962), 197-245, 225-226.

¹² Per l'abrogazione delle leggi liviane e la morte del tribuno tradizionalmente datate nell'autunno del 91 a.C. (dopo il 13 settembre e prima del 10 dicembre), così come per l'approvazione delle leggi nell'estate dello stesso anno vd. le recenti ricostruzioni cronologiche di F.WULFF ALONSO, *Romanos y Itálicos en la Baja República. Estudios sobre sus relaciones entre la segunda Guerra Púnica y la Guerra Social (201-91 a.C.)*, Bruxelles 1991, 308-318 e H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 129-151. Diversamente M.SORDI, *La legislazione* (cit.), 102-103, che, a mio avviso senza necessità, sposta l'approvazione delle leggi nel periodo 13 settembre-20 settembre 91 a.C.

¹³ Vd. pure E.BADIAN, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford 1958, 218-219; cfr. P.A.BRUNT, *Italian aims at the time of the social war*, JRS 55 (1965), 90-109, 94-95. A proposito di questa teoria sono interessanti le osservazioni di W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 215: «There remains then, in my view, some evidence that the Etruscans and Umbrians concerned were less willing than the other allies to make the exchange of land for citizenship, at least on the precise terms on which the offer was made in 91».

¹⁴ E.GABBA, *Rec.di E.Badian*, *Foreign* (cit.), RFIC 37 (1959), 189-199, 196 [= ID., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, 568-578, 576]; ID., *Mario e Silla*, in ANRW I/1, Berlin - New York 1972, 764-805, 787-788.

¹⁵ Vd., infatti, oltre ai passi App. *b.c.* 1, 10, 29 e 4, 7 citati dal Gabba, anche 1, 31, 55, 56.

¹⁶ La tesi del Gabba (ma vd. già L.PIOTROWICZ, *Quelques remarques sur l'attitude de L'Etrurie pendant les troubles civils à la fin de la République romaine*, Klio 23 (1930), 334-338) è accolta tra gli altri da H.GALSTERER, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v.Chr. bis zum Bundesgenossekrieg 91 v.Chr.*, München 1976, 195 nt.84; G.ASDRUBALI PENTITI, *Etruschi e Umbri nella Guerra Sociale*, AFlPer 19 (1981-1982), 261-268, 263-265; A.BANCALARI MOLINA, *Gli interventi degli Italici nella lotta politica romana durante il tribunato di Livio Druso (91 a.C.)*, SCO 37 (1987), 407-437, 430-435.

a.C., quando la guerra sociale è già in corso da circa un anno¹⁷. Solo ora gli Etruschi e gli Umbri decidono di aderire alla rivolta e stanno per ricevere rinforzi da parte di 15.000 Italici¹⁸. Ma a questo punto il senato, temendo il coinvolgimento di Etruschi ed Umbri nella guerra, prende due iniziative: l'arruolamento di liberti per proteggere le coste tirreniche e soprattutto la votazione di una legge per la concessione della cittadinanza a tutti gli Italici che erano rimasti fedeli a Roma¹⁹. Il senato manda notizia di tale provvedimento agli Etruschi, i quali accettano contenti la cittadinanza romana²⁰. Con l'accoglimento ἄσμενοι di questa legge emanata nell'autunno del 90 a.C.²¹, legge che, come commenta Appiano, rese ancora più fedeli coloro che lo erano rimasti, distolse da propositi bellici coloro che li nutrivano, e presentò ai nemici una buona ragione per cessare le ostilità²², gli Etruschi (ed Umbri) "escono" definitivamente dalla narrazione di Appiano e dalla guerra, lasciando oltretutto in balia di una sorte assai crudele i 15.000 Italici, che ignari dei sopravvenuti ripensamenti (ἢ Τυρρηνῶν μετάνοια), continuavano la loro marcia per raggiungerli²³.

In conclusione la collazione dei passi di Appiano attesterebbe una condotta di Etruschi ed Umbri estremamente coerente: nel 91 a.C., questi due popoli a differenza degli Italici, non vogliono la cittadinanza romana; nel 90 a.C. essi restano fedeli a Roma e non combattono con gli Italici per ottenerla.

La ricerca dei motivi di questo comportamento di Etruschi ed Umbri sia rispetto alla cittadinanza romana sia rispetto agli Italici ha dato luogo presso i moderni a numerose teorie e a tanta letteratura che in questa sede non ho lo spazio di illustrare. Dirò solo, in breve, che quasi tutti più o meno giustamente individuano questi motivi nelle differenze socio-economiche e politiche tra realtà etrusco-umbra da un lato e realtà italica dall'altro²⁴.

Contro queste teorie si è sollevato molto di recente H.Mouritsen²⁵, partendo da un attento riesame del racconto di Appiano, soprattutto del passo 1, 49. Qui lo studioso rileva delle incongruenze, ad esempio: se nel 91 a.C. gli Etruschi e gli Umbri sono contrari alla legge per la concessione della cittadinanza al punto di voler uccidere il tribuno suo promotore, perché nel 90 a.C. la accettano subito e addirittura ἄσμενοι? E ancora: a che serviva l'arruolamento di liberti da parte di Roma se gli Etruschi e gli Umbri erano e sarebbero rimasti fedeli²⁶? Altre incongruenze il Mouritsen evidenzia tra il racconto di Appiano e quello delle altre fonti: ad esempio Livio, Orosio,

¹⁷ Per la cronologia da ultimo H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 129 e 155-156.

¹⁸ App. *b.c.* 1, 49, 211: Καὶ τότε μὲν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν ἦν τὴν περὶ τὸν Ἴόνιον αἰσθόμενοι δ' αὐτῶν οἱ ἐπὶ θάτερα τῆς Ῥώμης Τυρρηνοὶ καὶ Ὀμβρικοὶ καὶ ἄλλα τινὰ αὐτοῖς ἔθνη γειτονεύοντα, πάντες ἐς ἀπόστασιν ἠρεθίζοντο.

¹⁹ App. *b.c.* 1, 49, 212: δέισασα οὖν ἡ βουλὴ, μὴ ἐν κύκλῳ γινόμενος αὐτοῖς ὁ πόλεμος ἀφύλακτος ἦ, τὴν μὲν θάλασσαν ἐφρούρει τὴν ἀπὸ Κύμης ἐπὶ τὸ ἄστυ δι' ἀπελευθέρων, τότε πρῶτον ἐς στρατείαν δι' ἀπορίαν ἀνδρῶν καταλεγέντων, Ἰταλιῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχίᾳ παραμένοντας ἐψηφίσατο εἶναι πολίτας, οὗ δὴ μάλιστα μόνον οὐ πάντες ἐπεθύμουν.

²⁰ App. *b.c.* 1, 49, 213: καὶ τότε ἐς Τυρρηνοὺς περιέπεμπεν, οἱ δὲ ἄσμενοι τῆς πολιτείας μετελάμβανον.

²¹ Per la datazione della *lex Iulia de civitate* nell'Ottobre del 90 a.C. vd. ad es. P.A.BRUNT, *Italian* (cit.), 105-107; G.LURASCHI, *Sulle 'leges de civitate' (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, SDHI 44 (1978), 321-370, 323 e nt.5. Diversamente H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 156, che anticipa il passaggio della legge all'estate dello stesso anno.

²² App. *b.c.* 1, 49, 213.

²³ App. *b.c.* 1, 50, 216. Sulla grave disfatta italica ad opera di Cn.Pompeo Strabone vd. anche Oros. 5, 18, 18-20; Liv. *per.* 74 e il commento critico di H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 155 e nt.3. Sul ruolo che questa μετάνοια etrusca (e umbra) avrebbe provocato nella formazione di un atteggiamento anti-etrusco presso la storiografia latino-italica di I sec.a.C. vd. di recente G.FIRPO, *La polemica sugli Etruschi nei poeti dell'età augustea*, in *Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, hrsg. von L.Aigner Foresti, Wien 1998, 251-298, spec. 251-256.

²⁴ Vd. tra gli altri soprattutto L.PIOTROWICZ, *Quelques remarques* (cit.), 335-336; A.J.PFIFFIG, *Die Beziehungen zwischen Rom und Etrurien in der Zeit von 311 bis 40 v.Chr.*, Diss. Wien 1961, 111-124; J.HEURGON, *L'Ombrie à l'époque des Gracques et de Sylla*, in *Problemi di storia e archeologia dell'Umbria. Atti del Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26-31 maggio 1963*, Perugia 1964, 113-131; W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 218-229; E.RUOFF VAANANEN, *The Etruscans and the 'civitas romana' problems during the years 91-84 B.C.*, in *Studies in the Romanization of Etruria*, edd. P.Bruun-P.Hohti-J.Kaimio, *Arctos* 5 (1972-1975), 71-82; A.N.SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 126-128; E.GABBA, *Trasformazioni politiche e socio-economiche dell'Umbria dopo il 'bellum Perusinum'*, in *Bimillenario della morte di Properzio*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Properziani, Roma-Assisi 21-26 maggio 1985, Assisi 1986, 95-104, 95-98; M.SORDI, *La legislazione* (cit.), 106-107; per importanti considerazioni sulla questione vd. inoltre A.VALVO, *La «profezia di Vegoia». Proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I sec.a.C.*, Roma 1988, 35-53 e 104-130.

²⁵ H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 153-163.

²⁶ Sull'arruolamento dei liberti riferiscono, oltre ad App. *b.c.* 1, 49, 212, anche Liv. *per.* 74; Macrob. *Sat.* 1, 11, 32.

Floro, parlano di una ribellione in blocco dell'Etruria e dell'Umbria nel 90 a.C. e di sanguinosi scontri tra Romani ed eserciti etruschi ed umbri²⁷. Inoltre se in Appiano la legge che concesse la cittadinanza agli Etruschi ed Umbri era destinata solo agli alleati rimasti fedeli, in Velleio i termini di questa legge, ossia della *lex Iulia*, sono tramandati diversamente, e nel 90 a.C., secondo Velleio, potettero ricevere la cittadinanza romana anche coloro che si erano ribellati²⁸.

Al termine della sua lunga indagine il Mouritsen afferma in sostanza due cose: la prima è che gli Etruschi e gli Umbri non erano contrari alla cittadinanza romana; la seconda è che essi parteciparono alla guerra sociale.

Stranamente, tuttavia, lo studioso dedica scarsa attenzione al passo di Appiano 1, 36, 163²⁹. E soprattutto, egli non discute le interpretazioni fornite per il termine *δοκιμασία*, che, come abbiamo visto, sono state in definitiva all'origine delle teorie che egli confuta nel suo lavoro. Riconsidererò ora proprio questo passo poiché, a mio avviso, ciò porta a dei risultati che potrebbero ulteriormente confermare la tesi del Mouritsen, e in particolare l'affermazione secondo cui nel 91 a.C. gli Etruschi e gli Umbri non erano contrari alla cittadinanza romana.

In primo luogo, il passo di Appiano a mio avviso è chiaro: la *δοκιμασία*, in qualsiasi modo si intenda questo termine, si riferisce alla legge coloniarica e la protesta di Etruschi ed Umbri si riferisce quindi a questa legge³⁰. A differenza di quanto è stato affermato, io non vedo qui alcun riferimento alla legge per la concessione della cittadinanza agli Italici. In realtà né in questo, né in altri passi di Appiano, né nel resto della tradizione antica sulla guerra sociale si parla di una legge presentata da Druso per concedere la cittadinanza romana agli Italici. Le fonti, compreso lo stesso Appiano, parlano spesso della cittadinanza romana nel corso della narrazione sulla guerra sociale, ma sempre in questi termini: o essa è un desiderio degli Italici oppure è una promessa, addirittura solenne, fatta da Druso agli Italici, e in particolare al popolo dei Marsi con cui il tribuno è in stretto contatto politico nel 91 a.C.³¹ Quindi: desiderio e promessa della cittadinanza, ma non *rogatio* proposta e votata e né tanto meno *lex* annullata³².

²⁷ Liv. per. 74: *A. Plotius legatus Umbros, L. Porcius praetor Etruscos, cum uterque populus defecisset, proelio vicerunt*. Oros. 5, 18, 17: *Porcius Cato praetor Etruscos, Plotius legatus Umbros plurimo sanguine inpenso et difficillimo labore vicerunt*. Flor. 2, 6, 5: *Cum omne Latium atque Picenum, Etruria omnis atque Campania, postremo Italia contra matrem suam ac parentem urbem consurgeret*; 2, 6, 6: *cum omne robur fortissimorum fidelissimorumque sociorum sub suis quisque signis haberent municipalia illa prodigia, Poppaedius Marsos et Paelignos, Latinos Afranius, Umbros Plotius, Egnatius Etruscos, etc.*; 2, 6, 13: *adgressique singulos populos Cato discutit Etruscos, etc.* Tendono a ridimensionare portata e veridicità di tali notizie tra gli altri E.T.SALMON, *Notes on the Social War*, TAPhA 89 (1958), 159-184, 160; J.HEURGON, *L'Ombrie* (cit.), 122; G.ASDRUBALI PENTITI, *Etruschi* (cit.), 268; e in particolare sulla testimonianza di Floro vd. (M.BUONOCORE) G.FIRPO, *Fonti latine e greche per la storia dell'Abruzzo antico*, I, Città di Castello 1991, 105-106. Per quanto riguarda, poi, la menzione nelle fonti di singole comunità umbre ed etrusche ribelli, ossia *Iguvium* (Sisen. frg. 94 e 95 Peter I²), *Perusia* (Sisen. frg. 95 Peter I²) *Tuder* (Sisen. frg. 119 Peter I²), *Ocrinum* e *Faesulae* (Flor. 2, 6, 11), vd. spec. W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 216-217, con le critiche alla tesi di L.PIOTROWICZ, *Quelques remarques* (cit.), 336-337, secondo cui *Arretium*, *Clusium* e *Volsinii* sarebbero stati i soli centri etruschi partecipanti alla guerra; cfr. inoltre H.GALSTERER, *Herrschaft* (cit.), 190-191, che alla lista dei ribelli aggiunge l'ombra *Carsulae*, correggendo il tradito *Carseoli* in Flor. 2, 6, 11.

²⁸ Infatti Vell. 2, 16, 4 identifica i beneficiari della *lex Iulia* de civitate come *qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius*; la seconda alternativa include pertanto anche comunità e popoli che avevano all'attivo una partecipazione alla guerra, e ciò comunque si voglia interpretare il curioso *maturius*, per cui vd. ad es. P.A.BRUNT, *Italian* (cit.), 95 («cities that had taken up arms but had already submitted»); A.N.SHERWIN-WHITE, *The Roman* (cit.), 148 («those who laid down their arms in good time», ossia «before a fixed date given in the law»); G.LURASCHI, *Sulle 'leges ...'* (cit.), 324-325 («le comunità che si erano più sollecitatamente arrese»). Anche i termini della *lex Iulia* presenti in Cic. *Balb.* 21 sono meno «restrittivi» di quelli appianei: *Ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent*, su cui vd. G.LURASCHI, *ibidem*, W.SEESTON, *La «Lex Iulia» de 90 av. J.-C. et l'intégration des Italiens dans la citoyenneté romaine*, *Labeo* 42 (1996), 478-491, 488-491 [= CRAI 1978, 529-542] e H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 166. Non è ben chiaro, infine, se e quale relazione cronologica e contenutistica ci sia fra la *lex Iulia* e il *senatus consultum* con cui gli Umbri di *Tuder* divennero *cives Romani* stando a Sisen. frg. 119 Peter I² (*tamen Tudertibus senati consulto et populi in suo dat civitatem*), sulla questione vd. J.HEURGON, *L'Ombrie* (cit.), 123; G.BARABINO, *I frammenti delle 'Historiae' di L.Cornelio Sisenna*, in Studi Noniani, I, Genova 1967, 67-250, 132 ntt.39-44; W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 230-231; G.LURASCHI, *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979, 142.

²⁹ Vd. H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 125 nt.52, dove ricorre solo un breve accenno alla problematica.

³⁰ Così anche tra gli altri W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 224; A.KEAVENEY, *Rome and the Unification of Italy*, London 1987, 89-91; M.SORDI, *Il lampo sismico del 91 a.C. e la denuncia dei cavalieri contro Druso*, in Ead., *Prospettive di storia etrusca*, Como 1995, 109-113, 112 [= CISA 15 (1989), 127-132, 131]; H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 125 e 142.

³¹ Oltre App. b.c. 1, 35, 155 cit. *supra*, vd. ad es. Liv. per. 71: *M.Livius Drusus tribunus plebis, quo maioribus viribus senatus causam susceptam tueretur, socios et Italicos populos spe civitatis Romanae sollicitavit; iisque adiuvantibus per vim legibus agrariis frumentariisque latis iudicariam quoque pertulit, ut aequa parte iudicia penes senatum et equestrem ordinem essent. Cum deinde promissa sociis civitas praestari non posset, irati Italici defectionem agitare coeperunt*. Flor. 2, 5, 6: *Drusus ... socios ad plebem spe civitatis erexit*; 2, 5, 9: *nec ideo minus socii promissa*

E' chiaro, comunque, che è la narrazione di Appiano ad indurre in errore. Come abbiamo visto, Appiano e/o la sua fonte vogliono dimostrare che la causa della guerra sociale fu la cittadinanza romana ripetutamente negata agli Italici. Tuttavia bisogna anche ricordare che questa è la versione dei fatti di Appiano, ed è una versione isolata³³. Per gli altri autori antichi, e soprattutto per Cicerone, contemporaneo degli avvenimenti, la guerra sociale scoppiò per un altro motivo, ossia per quella legge *iudiciaria*, che lo stesso Appiano descrive molto dettagliatamente, con cui il nobile Druso voleva restituire i tribunali ai senatori³⁴. Il contrasto tra *equites* e senatori che ne derivò e le ripercussioni politiche che questo contrasto ebbe sul delicato equilibrio dei rapporti tra Roma e alleati, avrebbe causato, secondo questi autori, la guerra sociale.

Pertanto la delusione e la rabbia degli Italici alla morte di Druso, di cui parla Appiano, non vanno necessariamente interpretate come reazioni rispetto alla mancata approvazione o all'annullamento di una legge per la concessione della *civitas* romana ai *socii*. La morte di Druso e con lui delle sue promesse poteva significare, invece, per gli Italici e soprattutto per i Marsi, la fine dell'ennesima speranza di realizzare il loro desiderio.

In conclusione non vedo motivo per attribuire nel 91 a.C. agli Etruschi e agli Umbri avversione nei confronti della cittadinanza romana.

Vorrei soffermarmi ora su quelle che ritengo le possibili interpretazioni della *δοκιμασία* nel testo appiano 1, 36, 163.

Appiano menziona questo termine poco prima di passare a descrivere l'attentato perpetrato ai danni di Druso nell'autunno del 91 a.C.; ne risulta un contesto cronologico che rinvia alla procedura di annullamento delle leggi del tribuno avvenuta proprio in questo periodo. La *δοκιμασία* riguarderebbe non solo la legge coloniarica ma anche l'altra legge che Appiano menziona all'inizio: ossia quella *iudiciaria*, che provoca l'odio di senato ed equites contro Druso. Ma è comprensibilmente la legge coloniarica che fa paura ad Italici, Etruschi ed Umbri e quindi su questa Appiano si sofferma di più e con questa termina il discorso.

Intendere l'espressione *δοκιμασία τοῦ νόμου* nel senso di "votazione della legge" in un'assemblea popolare, conservando in tal modo intatto anche qui il significato che vi attribuisce Appiano in altri passi della sua opera, non incorrerebbe di primo acchito in alcuna difficoltà. Perché a Roma era il popolo, ossia l'organo legislativo per eccellenza, che, riunito in assemblea, votava l'annullamento di una legge da lui stesso approvata. C'era, è vero, l'intervento del Senato, in veste di supremo regolatore dell'attività di governo, ma era un intervento di natura politica e consultiva, si limitava cioè a suggerire ai consoli o ai tribuni di proporre al popolo l'abrogazione di una legge; un atto che, pur ratificando una proposta del Senato, restava comunque di esclusiva competenza delle assemblee legislative popolari. Questa era la normale procedura³⁵. Ma noi sap-

Drusi a populo Romano reposcere armis desierunt. Oros. 5, 18, 2: *Livius Drusus, tribunus plebis, Latinos omnes spe libertatis inlectos cum placito explere non posset, in arma excitavit*. Diod. 37, 2, 2: ἐκ γὰρ τῆς διαφθορᾶς ταύτης στασιάσαντος τοῦ δημοτικοῦ πρὸς τὴν σύγκλητον, εἶτα ἐκείνης ἐπικαλεσαμένης τοὺς ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐπικουρῆσαι καὶ ὑποσχομένης τῆς πολυεράστου Ῥωμαϊκῆς πολιτείας μεταδοῦναι καὶ νόμῳ κυρῶσαι, ἐπεὶ οὐδὲν τῶν ὑπεσχημένων τοῖς Ἰταλιώταις ἐγένετο, ὁ ἐξ αὐτῶν πόλεμος πρὸς Ῥωμαίους ἐξεκαύθη, κτλ. Per i rapporti tra Druso e i Marsi in Val.Max.3, 1, 2 e Diod. 37, 11 vd. i testi *infra*.

³² Così anche ad es. F.MÜNZER, s.v. *M.Livius* (cit.), 875-876; G.DE SANCTIS, *La guerra* (cit.), 23; E.J.WEINRIB, *The judiciary law of M.Livius Drusus (tr.pl.91 B.C.)*, *Historia* 19 (1970), 414-443, 442-443; F.MILLAR, *Politics, persuasion and people before the Social War (150-90 B.C.)*, *JRS* 76 (1986), 1-11, 10-11; M.SORDI, *La legislazione* (cit.), 100-101; H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 150-151.

³³ Vd. su ciò tra gli altri I.HAUG, *Der römische* (cit.), 130-133; B.P.SELECKIJ, *Der Gesetzentwurf Drusus' des Jüngeren zur Gewährung der Bürgerrechte für die Italiker im Lichte der Schriften Ciceros (Q.fr. I, 1; Att. II, 16)*, *Klio* 58 (1976), 425-437, 427; U.HACKL, *Die Bedeutung der popularen Methode von den Gracchen bis Sulla im Spiegel der Gesetzgebung des jüngeren Livius Drusus, Volkstribun 91 v.Chr.*, *Gymnasium* 94 (1987), 109-127, 118-119; da ultimo H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 11-22.

³⁴ *Cic.de off.* 2, 75: *nondum centum et decem anni sunt cum de pecuniis repetundis a L.Pisone lata lex est, nulla antea cum fuisset: at vero postea tot leges et proxumae quaeque duriores, tot rei tot damnati tantum [Italicum] bellum propter iudiciorum metum excitatum, tanta sublatis legibus et iudiciis expilatio direptioque sociorum ut inbecillitate aliorum non nostra virtute valeamus*. Cfr. inoltre Liv. *per.* 71; Vell. 2, 13; Flor. 2, 5, 1-6 e per altre fonti e loro discussione vd. R.THOMSEN, *Das Jahr 91 v.Chr. und seine Voraussetzungen*, *C&M* 5.1 (1942), 13-47, 15-30; E.S.GRUEN, *Political Prosecutions in the 90's BC*, *Historia* 15 (1966), 32-64, 59-64; E.J.WEINRIB, *The judiciary* (cit.); H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 113ss. con ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁵ Per quanto detto vd. F.SERRAO, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 101-104 [= s.v. *Legge (Diritto Romano)*], in *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, Milano 1973, 794ss.] spec. sulla base di Ascon.*Cornel.* 54-55 Stangl, su cui da ultimo F.X.RYAN, *The Reliability of Asconius*, in *Cornelianam 69C*, SIFC 87 (1994), 102-109.

priamo che nel caso dell'annullamento delle leggi liviane l'intervento senatorio, eccezionalmente, andò oltre, dichiarando che il popolo non doveva considerarsi tenuto a rispettare dette leggi, dichiarazione che automaticamente provvedeva a cassarle per vizio di legittimità³⁶. Nel 91 a.C. non ci fu dunque la consueta e prevista deliberazione popolare, ma un *decretum* di cassazione del Senato, che così facendo estendeva il suo potere di controllo sulla legislazione in una forma nuova, diretta, e soprattutto sulla base di un principio costituzionale di dubbia esistenza³⁷. C'è da chiedersi allora perché Appiano, di fronte a questa procedura anomala, ma il cui risultato, ossia il *decretum* di cassazione, scaturiva pur sempre dalla votazione di un'assemblea, quella senatoria, avrebbe dovuto rinunciare a definirla *δοκιμασία τοῦ νόμου*. Del resto quale termine tecnicamente migliore avrebbe potuto rendere l'idea della discussione, del vaglio, dell'esame a cui venne sottoposta la legislazione liviana in Senato per arrivare infine a decretarne/votarne la incostituzionalità³⁸?

Resta, a mio avviso, un'ulteriore possibile interpretazione formulabile in merito all'espressione *δοκιμασία τοῦ νόμου* restando sempre fedeli al significato di "votazione" scelto da Appiano, provando però a non lasciarci influenzare troppo dalla disposizione degli avvenimenti presente nel testo in questione, ovvero considerando l'eventualità, del resto non troppo remota, che lo storico li abbia compressi, distorcendo la loro successione cronologica. Come abbiamo visto Appiano inizia il passo 1, 36 parlando della legge colonaria e di come essa fosse temuta allo stesso modo sia dagli Italici sia dagli Etruschi ed Umbri, e spiegando i motivi dei loro comuni timori. Ma in definitiva sono solo gli Etruschi e gli Umbri che vengono a Roma per protestare contro la legge e per attendere il giorno della sua *δοκιμασία*, ossia della sua votazione. Fin qui la narrazione potrebbe tranquillamente riferirsi al clima politico ed alle azioni che precedettero la votazione popolare della *rogatio* agraria avvenuta molto probabilmente nell'estate del 91 a.C. e della cui approvazione Appiano non parla altrove. La parte successiva e conclusiva del passo relativa all'uccisione di Druso, ci sposta nell'autunno dello stesso anno e la mia impressione è che essa possa essere stata inserita frettolosamente e senza connessione cronologica e logica con la parte precedente, per costituire forse la chiusura, indubbiamente d'effetto, di ben tre lunghi capitoli dedicati alla descrizione del tribunato di Druso e della sua legislazione³⁹. Oltretutto la narrazione di Appiano presenterebbe la querelle riguardante la *rogatio* agraria nelle sue primissime fasi, quando essa trova oppositori tutti indistintamente i *socii* di Roma. Da altre fonti apprendiamo, infatti, che a Druso riuscì di fare approvare detta *rogatio* con l'aiuto degli Italici⁴⁰. In

³⁶ Cic. *de dom.* 41: *iudicavit senatus M.Drusi legibus, quae contra legem Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri*, Ascon.Cornel. 55 Stangl: *quattuor omnino genera sunt, in quibus per senatum more maiorum statuatur aliquid de legibus ... quartum: quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri; ut L.Marcio Sex.Iulio cos. de legibus Liviis. Philippus consul, qui ei inimicus erat, obtinuit a senatu ut leges eius omnes uno senatus consulto tollerentur. decretum est enim contra auspicia esse latas neque iis teneri populum*. Vd. inoltre Cic. *de leg.* 2, 14. 31; *Vat.* 23 e le osservazioni di R.THOMSEN, *Das Jahr* (cit.), 30-33.

³⁷ Così F.SERRAO, *Classi* (cit.), 103, che a sua volta segue P.NOCERA, *Il potere dei comizii e i suoi limiti*, Milano 1940, 287-291. Sulla problematica vd. ora K.HEIKILÄ, *Lex non iure rogata: the Senate and the annulment of laws in the late Republic*, AJSF 13 (1993), 117-142.

³⁸ Peraltro nella categoria di cose soggette a *δοκιμασία* il diritto greco annoverava anche progetti di legge, esaminati e ratificati da Bulé e Nomoteti, su ciò vd. G.BUSOLT - H.SWOBODA, *Griechische Staatskunde. Zweite Hälfte. Darstellung einzelner Staaten und der zwischenstaatlichen Beziehungen*, München 1926³, 919-920 nt.2.

³⁹ Analoghe riflessioni trovo ad es. in W.V.HARRIS, *Rome* (cit.), 214 e 218 e in H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 125 nt.52 e 133.

⁴⁰ Su ciò vd. spec. Liv. *per.* 71 cit. *supra*; Flor. 2, 5, 7: *Aderat promulgandi dies, cum subito tanta vis hominum undique apparuit, ut hostium adventu obsessa civitas videretur*; 2, 5, 9: *Sic per vim latae iussaeque leges. Et pretium rogationis statim socii flagitare, etc.* Cfr. anche Flor. 2, 5, 1 (*Livius Drusus ... totiusque Italiae consensu easdem leges adserere conatus*) e Val.Max. 9, 5, 2. Diversamente da M.SORDI, *La legislazione* (cit.), 100, non credo che la marcia dei 10.000 Italici armati verso Roma alla guida di Poppedio Silone testimoniata da Diod. 37, 13 sia da inserire in questo contesto, ma in un momento successivo, al momento della discussione in Senato sull'abrogazione delle leggi liviane, quando Druso potrebbe essere ricorso ad un estremo tentativo per salvare il suo operato (in 37, 13, 1 Poppedio è appunto *κεκλημένος ὑπὸ τῶν δημάρχων*). Quanto alle *εὐθυναί* tanto temute dai 10.000 si possono solo fare delle ipotesi. Potrebbe trattarsi dei "controlli" sull'*ager publicus* occupato illegalmente; ed anche se l'annullamento della *lex* agraria/colonaria avrebbe comportato la cessazione di tali controlli, resta tuttavia il fatto che gli Italici, molto probabilmente gli uomini di Poppedio, avevano precedentemente giurato (Diod.37, 11 su cui *infra*) di appoggiare Druso ad ogni costo, e tra essi dovevano esserci proprio "coloro che (più) temevano le confische" ed erano maggiormente interessati, per così dire, a parare il colpo, divenendo *cives Romani*. Le *εὐθυναί* potrebbero essere anche interpretate come "pene" o "punizioni" temute da coloro che avevano prestato il giuramento, il cui testo viene scoperto e letto dal cos. Filippo proprio durante la seduta senatoriale per l'abrogazione delle leggi. Gli Italici, che prima avevano complottato con Druso per ottenere la *civitas Romana*, non hanno ora più nulla da perdere, e di

Appiano manca pertanto un tassello, ossia quello relativo ad accordi intervenuti fra il tribuno e parte dei *socii*, molto probabilmente proprio nei giorni precedenti alla votazione della *rogatio*. È possibile, infatti, che Etruschi ed Umbri non fossero i soli *socii* venuti a Roma per protestare contro il progetto di legge, ma che in questo contesto vadano inserite le notizie relative alla presenza a Roma, per di più ospite in casa di Druso, del marso Poppedio Silōne e del suo seguito probabilmente con gli stessi fini ma con modalità diverse. Le fonti ci dicono che Poppedio e i suoi speravano di ottenere il diritto di cittadinanza romana, che Poppedio tentò a più riprese personalmente di convincere il tribuno a perorare la loro causa, ma che Druso non cedeva⁴¹. Sulle prime non cedette, perché nel famoso solenne giuramento c.d. di Filippo tramandatoci da Diodoro il tribuno dimostra di aver legato a sé indissolubilmente gli Italici, per la gran parte sembra proprio i Marsi di Poppedio, con la promessa della *civitas* romana, in cambio del loro appoggio incondizionato e della loro fedeltà; essi giurarono di considerare amici e nemici quelli che lo erano di Druso, di non risparmiare ricchezze e la vita di figli e genitori per la causa del tribuno, e se fossero divenuti *cives Romani* grazie alla legge di costui lo avrebbero considerato il loro massimo benefattore⁴². Io credo che questo giuramento sia stato prestato nei giorni in cui, appunto, per ripetere Appiano, si attendeva la *δοκιμασία* della *rogatio* agraria, quando Druso, di fronte all'acuirsi dell'opposizione al suo progetto legislativo e per farlo approvare decide di ricorrere all'aiuto italico, il quale a sua volta prevedeva e pretendeva una ricompensa, il *pretium* di una *rogatio de civitate* da elaborare e presentare in futuro, magari prossimo, ma non ora, poiché una simile proposta avrebbe ancora di più potuto acuire l'avversione di senato ed *equites* e causare lo scontento della plebe⁴³. Il giuramento, soprattutto considerando il tenore della sua formulazione, fu molto probabilmente segreto e tale doveva rimanere, almeno per l'ambiente romano, poiché tra le disposizioni in esso previste gli Italici si impegnavano anche a farne partecipi il maggior numero possibile dei loro (con)cittadini⁴⁴. Tra questi *πολιται* dobbiamo intendere anche i *socii* Etruschi ed Umbri che proprio in quel momento si trovavano a Roma? Sarebbe interessante, dal momento che Appiano, in realtà, non ci informa sul loro successivo comportamento il giorno stesso della votazione. Ma se Etruschi ed Umbri alla fine non vennero coinvolti nelle trattative segrete fra Druso e gli altri *socii*, essi continuarono, ignari del *pretium rogationis* stipulato, a combattere coerentemente in difesa dei loro diritti, e quindi contro la *rogatio* agraria liviana.

fronte al rischio di subire processi, escono allo scoperto, in armi. A mali estremi, estremi rimedi. Per ulteriori interpretazioni vd. A.BANCALARI MOLINA, *Gli interventi degli Italici nella lotta politica romana durante il tribunato di Livio Druso (91 a.c.)*, SCO 37 (1987), 407-437, 422-430.

⁴¹ Val.Max. 3, 1, 2: *Hic spiritus ne M. Quidem Catonis pueritiae defuit: nam cum in domo M.Drusi avunculi sui educaretur, et ad eum tribunum pl. Latini de civitate impetranda convenissent, a Q.Poppedio Latii principe, Drusi autem hospite, rogatus ut socios apud avunculum adiuvaret, constanti vultu non facturum se respondit. Iterum deinde ac saepius interpellatus in proposito perstitit. Tunc Poppedius in excelsam aedium partem levatum abiecturum inde se, nisi precibus obtemperaret, minatus est: nec hac re ab incepto moveri potuit. Expressa est itaque illa vox homini: «Gratulemur nobis, Latini et socii, hunc esse tam parvum, quo senatore ne sperare quidem nobis civitatem licuisset». Tenero ergo animo Cato totius curiae gravitatem percepit perseverantiaque sua Latinos iura nostrae civitatis adprehendere cupientes reppulit. Vd. anche Plut. *Cato Min.* 2; *Auct.de vir.ill.* 80, 1.*

⁴² Diod. 37, 11: "Ομνυμι τὸν Δία τὸν Καπετώλιον καὶ τὴν Ἑστίαν τῆς Ῥώμης καὶ τὸν πατρῶν αὐτῆς Ἄρην καὶ τὸν γενάρχην Ἥλιον καὶ τὴν εὐεργέτιν ζῶων τε καὶ φυτῶν Γῆν, ἔτι δὲ τοὺς κτίστας γεγεννημένους τῆς Ῥώμης ἡμιθέους καὶ τοὺς συναυξήσαντας τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἥρωας, τὸν αὐτὸν φίλον καὶ πολέμιον ἡγήσεσθαι Δρούσῳ, καὶ μήτε βίου μήτε τέκνων καὶ γονέων μηδεμιᾶς φείσεσθαι ψυχῆς, ἐὰν μὴ συμφέρη Δρούσῳ τε καὶ τοῖς τὸν αὐτὸν ὄρκον ὁμόσασιν. ἐὰν δὲ γένωμαι πολίτης τῷ Δρούσου νόμῳ, πατρίδα ἡγήσασθαι τὴν Ῥώμην καὶ μέγιστον εὐεργέτην Δρούσον. καὶ τὸν ὄρκον τόνδε παραδώσω ὡς ἂν μάλιστα πλείστοις δύνωμαι τῶν πολιτῶν. καὶ εὐορκοῦντι μὲν μοι ἐπίκτησις εἶη τῶν ἀγαθῶν, ἐπιορκοῦντι δὲ τάναντία. Sul giuramento, a favore della sua storicità e dell'origine principalmente marsa e nord-sabellica degli Italici in esso coinvolti vd. A.BANCALARI MOLINA, *Gli interventi* (cit.), 408-422; invece H.MOURITSEN, *Italian* (cit.), 6 e 117 nt.26 lo considera una «political fabrication against Drusus» messa in atto dal cos. Filippo; *contra* tra gli altri H.J.ROSE, *The 'Oath of Philippus' and the Di Indigetes*, HThR 30 (1937), 165-181, 170, secondo cui si tratterebbe di un'invenzione di Diodoro o della sua fonte (Posidonio).

⁴³ Vd. a tal proposito la testimonianza di Flor. 2, 5, 9 cit. *supra*; cfr. Vell. 2, 14, 1: *Tum conversus Drusi animus, quando bene incepta male cedebant, ad dandam civitatem Italiae.*

⁴⁴ Vd. infatti Diod. 37, 11 *supra*. Per la segretezza del giuramento vd. le mie considerazioni *supra* nt.40; bisogna tener presente, inoltre, che secondo App. *b.c.* 1, 37, 165 i processi istituiti dal *tr.pl.* Q.Vario nell'inverno 91-90 a.c. (su cui vd. di recente A.M.STONE, *Pro and anti: the dignitas of the senate in 88 BC*, in *Thinking like a lawyer. Essays on legal history and general history for J.Crook on his eightieth birthday*. Ed. By P.McKechnie, Leiden-Boston-Köln 2002, 191-212) erano diretti contro coloro che apertamente o segretamente (φανερῶς ἢ κρύφα) avevano appoggiato e fomentato la questione della cittadinanza presso gli Italici, con riferimento, a mio avviso, anche e soprattutto al giuramento segreto concluso tra Druso e suoi collaboratori da un lato e gli Italici dall'altro.